



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Decreto Rettoralen.*/2025

*n. della registrazione di protocollo riportato nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA DELLA SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS PAVIA

Publicato all'Albo della Scuola

Area: Risorse Umane, Affari Generali e Servizi

U.O.: Selezione Risorse Umane

IL RETTORE

- VISTA** la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
- VISTO** lo Statuto della Scuola Universitaria Superiore IUSS pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 75 del 30 marzo 2022 e in vigore dal 14 aprile 2022;
- RICHIAMATO** il Decreto Rettorale n. 117 del 24 luglio 2019 di emanazione del Regolamento per l'istituzione e il conferimento di borse di studio per l'attività di ricerca della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia;
- CONSIDERATA** la delibera del Senato Accademico del 26 novembre 2025;
- RITENUTO** di dover provvedere alla emanazione del Regolamento in oggetto;

DECRETA

È emanato il Regolamento per l'Istituzione e il conferimento di Borse di studio per attività di ricerca della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Il Regolamento abroga e sostituisce il Regolamento per l'istituzione e il conferimento di borse di studio per l'attività di ricerca della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, emanato con Decreto Rettorale. n. 117 del 24 luglio 2019.

Pavia, data del protocollo

IL RETTORE

Prof. Mario Lloyd Virgilio Martina

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)



**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL CONFERIMENTO DI
BORSE DI STUDIO PER ATTIVITÀ DI RICERCA
DELLA SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS PAVIA**

Articolo 1 – Oggetto

1. La Scuola IUSS può conferire Borse di studio per attività di ricerca post lauream (di seguito “Borse di ricerca”) da assegnare a seguito di selezione pubblica.
2. Le Borse di ricerca sono finalizzate allo svolgimento di attività di ricerca scientifica, sotto la supervisione di un responsabile scientifico, nonché alla partecipazione a gruppi e progetti di ricerca dell’Università ai sensi dell’art. 18, comma 5, lett. f) della legge 30.12.2010, n. 240.
3. L’assegnazione di Borse di ricerca non costituisce rapporto di lavoro né dà diritto di accesso ai ruoli dell’Università.

Articolo 2 – Copertura finanziaria

1. Le Borse di ricerca sono finanziate esclusivamente utilizzando finanziamenti esterni acquisiti anche da progetti di ricerca italiani ed europei e da convenzioni con soggetti pubblici o privati, italiani o esteri, comprese le convenzioni per attività in conto terzi, senza oneri finanziari per la Scuola ad eccezione, qualora non coperti dal finanziamento, degli altri costi diretti relativi allo svolgimento dell’attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi. Tali finanziamenti possono provenire anche da soggetti diversi ed essere costituiti da economie di gestione di progetti, ad esclusione di quelle determinate dal costo di personale rendicontato su progetti finanziati da terzi.

Art. 3 - Istituzione delle borse

1. Il responsabile scientifico, può, ove non espressamente vietato dall'atto di attribuzione dei fondi, chiedere l’istituzione di borse di studio per collaborazione in attività di ricerca che hanno dato luogo all'assegnazione dei fondi stessi.
2. La richiesta è presentata al Consiglio di Classe di afferenza.

Art. 4 - Aveni titolo a concorrere

1. Possono concorrere all’assegnazione delle borse di ricerca i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso del titolo di laurea o laurea specialistica o magistrale, rilasciato da Università, Istituti Superiori Universitari o titoli equipollenti conseguiti presso Atenei stranieri la cui idoneità sia accertata dalla Commissione Giudicatrice
2. Fermo restando il vincolo posto dal comma 1, ciascun bando può prevedere requisiti di ammissione aggiuntivi. In nessun caso può essere richiesto come titolo di accesso o come titolo preferenziale il possesso del titolo di dottore di ricerca né l’essere stato beneficiario di altre borse di ricerca post lauream.
3. Alle selezioni non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente alla Classe proponente ovvero con il Rettore, il Direttore Generale.

Art. 5 - Strutture di ricerca

1. L'attività di ricerca sarà svolta presso le Classi della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia o presso strutture esterne, qualora richiesto dalle esigenze di ricerca.
2. I borsisti hanno diritto di accedere alla struttura di ricerca cui sono assegnati e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le disposizioni della Classe.
3. L'assegnazione di una/un borsista presso una struttura esterna deve essere oggetto di un apposito accordo.

Art. 6 - Durata delle borse

1. Le borse hanno durata non inferiore a 4 mesi e non superiore a un anno. Al momento della loro istituzione, le borse devono essere finanziariamente coperte per l'intera loro durata.
2. Le borse possono essere prorogate al massimo due volte, ma comunque per un periodo complessivo non superiore a tre anni.
3. La proroga di una borsa è proposta dal responsabile scientifico, previo parere favorevole del Consiglio di Classe cui afferisce il responsabile scientifico nonché di quella ove la/il borsista svolgerà l'attività, se distinta dalla precedente.
4. La proroga può avvenire su altro fondo, purché il tema di ricerca sia connesso con quello precedente, come da conforme parere del Consiglio di Classe cui afferisce il responsabile scientifico.

Art. 7 - Importo e trattamento fiscale e previdenziale

1. L'importo lordo della Borsa è determinato dal Consiglio di Classe su proposta del responsabile scientifico, in rapporto ai requisiti di accesso fissati e alla complessità dell'attività prevista e l'importo mensile non può essere inferiore a € 800 lordo percipiente.
2. Le Borse di ricerca sono soggette al trattamento fiscale e previdenziale previsto dalla legge, in vigore al momento della liquidazione dell'importo.
3. Le borse sono corrisposte in rate mensili, salvo tempestiva comunicazione da parte del Responsabile scientifico, del mancato svolgimento dell'attività programmata, nel qual caso il pagamento viene sospeso.

Art. 8 - Richiesta di istituzione

1. L'istituzione di una borsa deve essere richiesta dal Responsabile scientifico al Consiglio di Classe di appartenenza. La richiesta può essere avanzata dopo aver ricevuto comunicazione formale della assegnazione dei fondi.
2. Nella richiesta devono essere indicati:
 - a) tema della ricerca;
 - b) durata della borsa;
 - c) ammontare della borsa;
 - d) competenze e titoli richiesti per l'assegnazione;

- e) struttura presso la quale verrà svolta la ricerca;
 - f) fondi di ricerca su cui andrà a gravare la borsa.
3. La richiesta dovrà inoltre indicare la/il Professoressa/e o la/il Ricercatrice/ore che seguirà l'attività della/del borsista, se diverso dal Responsabile scientifico, anche ai fini del coordinamento con le altre ricerche svolte nella struttura.

Art. 9 - Bando delle borse

1. Sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di Classe, il Preside emana il bando, che dovrà essere affisso all'albo della Scuola.
2. Il bando dovrà contenere le precisazioni di cui ai punti a, b, c, d, e dell'art. 8, nonché la data entro la quale devono essere presentate le domande, con un minimo di 15 giorni dall'emissione del bando stesso.

Art. 10 - Attribuzione della borsa

1. Dopo la chiusura del bando, una Commissione composta da almeno tre professori o ricercatori esperti nelle materie della borsa, incluso il responsabile scientifico, salvo rinuncia del medesimo procederà alla valutazione dei candidati.
2. La Commissione giudicatrice nomina al proprio interno il Presidente e il Segretario verbalizzante.
3. La Commissione valuta l'equivalenza del titolo conseguito all'estero ai fini della sola ammissione al concorso.
4. Al termine dei lavori la Commissione redigerà il verbale della selezione e lo invierà all'Amministrazione, per l'emanazione del provvedimento di conferimento.

Art. 11 Selezione

1. La selezione degli assegnatari delle Borse di ricerca può essere effettuata:
 - a) per titoli;
 - b) per titoli e colloquio.
2. La Commissione dispone di un numero complessivo di 100 punti.
3. Le Borse di ricerca sono attribuibili, nel rispetto della graduatoria, a candidati che abbiano riportato la votazione minima complessiva (titoli o titoli e colloquio) di 70/100.
4. La Commissione giudicatrice, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli richiesti e dell'eventuale colloquio.
5. Le riunioni della Commissione giudicatrice devono risultare da appositi verbali.
6. I risultati della valutazione dei titoli devono essere resi noti agli interessati nel corso del colloquio, ove previsto.
7. La Scuola assicura la pubblicità degli atti, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 12 Conferimento

Le Borse di ricerca sono conferite, secondo l'ordine della graduatoria, con provvedimento del Preside della Classe e decorrono dalla data indicata nel bando o nel provvedimento di assegnazione, previa accettazione da parte dell'assegnatario.

Art. 13 Incompatibilità

1. La Borsa di ricerca è incompatibile:

- a) con Borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare della Borsa;
- b) con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, di dottorato di ricerca con Borsa e di specializzazione medica, in Italia e all'estero;
- c) con assegni di ricerca;
- d) con rapporti di lavoro subordinato, a tempo determinato e indeterminato;
- e) con rapporti di lavoro autonomo, anche parasubordinato, fatto salvo quanto previsto dal secondo comma del presente articolo;
- f) con i contratti di ricerca di cui all'art. 22 della legge 30.12.2010, n. 240;
- g) con gli incarichi post-doc di cui all'art. 22 bis della legge 30.12.2010, n. 240;
- h) con gli incarichi di ricerca di cui all'art. 22 ter della legge 30.12.2010, n. 240.

La frequenza ad un corso di master o ad un corso di alta formazione può essere autorizzata dal Responsabile scientifico, in presenza di motivate esigenze.

2. I borsisti possono svolgere attività di lavoro occasionale, previa comunicazione scritta al Responsabile scientifico e a condizione che:

- a) tale attività sia dichiarata dal responsabile stesso compatibile con l'esercizio dell'attività di formazione di cui alla Borsa di ricerca;
- b) non comporti conflitto di interessi con la specifica attività di formazione svolta dal borsista;
- c) non rechi pregiudizio alla Scuola IUSS, in relazione alle attività svolte.

Art. 13 - Esclusione di rapporto di lavoro

1. Lo svolgimento dell'attività di ricerca a seguito della fruizione di una borsa di ricerca non comporta per la Scuola il riconoscimento come rapporto di lavoro subordinato (a tempo pieno o a tempo parziale) o di lavoro autonomo.

Art. 14 - Assicurazione

1. L'onere della copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi è a carico del borsista di ricerca, qualora non già coperta dalla Scuola.

Art. 15 - Rinuncia, decadenza

1. In caso di rinuncia delle/gli assegnatarie/i o di decadenza per mancata accettazione, le borse possono essere conferite alle/ai candidate/i classificate/i idonee/i, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.

2. Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro il termine fissato, non dichiarino di accettarla o che, pur avendo accettato la borsa, non dimostrino di aver iniziato l'attività di ricerca alla data indicata nella lettera di conferimento. Possono essere ammessi i ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore, debitamente comprovati purché non siano incompatibili con i tempi di svolgimento della ricerca che ha dato origine al finanziamento. In tal caso il pagamento della borsa sarà effettuato a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività di ricerca, ferma restando la durata della borsa stessa.

3. La/Il borsista che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegue, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi e ripetute inadempienze, può essere dichiarata/o decaduta/o dall'ulteriore godimento della borsa.

4. Il Provvedimento di decadenza sarà adottato dal Preside su proposta motivata del Responsabile scientifico, sentita/o l'interessata/o.

Art. 16 – Obblighi e diritti del/della borsista

1. Il/La borsista avrà l'obbligo di iniziare l'attività nella data prevista e di espletare l'attività regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo della durata della borsa di ricerca, secondo le direttive impartite dal Responsabile scientifico.

2. Potranno essere giustificate brevi interruzioni dell'attività di ricerca solo se dovute a motivi di salute o a causa di forza maggiore debitamente comprovati.

3. Per periodi di assenza superiori a 30 giorni dovuti a maternità, o malattia prolungata, debitamente certificati, l'attività di ricerca è interrotta e l'erogazione della borsa è sospesa.

4. Il/La borsista è tenuto a presentare alla/e scadenza/e fissata dal Responsabile scientifico, e comunque prima della scadenza della borsa di ricerca, una Relazione completa e documentata sul programma di attività svolto. Il Responsabile scientifico, sulla base della valutazione di tale relazione potrà proporre al Consiglio di classe il proseguimento o l'interruzione dell'attività di ricerca.

5. Il/La borsista è altresì tenuto al rispetto del Codice Etico e di comportamento della Scuola IUSS, nonché degli altri regolamenti interni.

6. Il/La borsista ha il diritto di utilizzare gli strumenti e le attrezzature della struttura presso la quale svolge la sua attività, al solo scopo di svolgere l'attività oggetto della borsa e in conformità alle direttive del Responsabile scientifico.

Art. 17 - Approvazione ed entrata in vigore

1 Il presente regolamento e le sue successive modifiche ed integrazioni entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo della Scuola.

2. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.